

HARLEY-DAVIDSON ITALIA S.R.L.



MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

(aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09 Novembre 2022)

INDICE

PARTE GENERALE

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

- 1.1 *La responsabilità amministrativa*
- 1.2 *Fattispecie di reato*
- 1.3 *Autori del reato*
- 1.4 *Apparato sanzionatorio*
- 1.5 *Adozione del "modello di organizzazione e gestione" quale possibile esimente*

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HARLEY-DAVIDSON

- 2.1 *Obiettivi perseguiti da HARLEY-DAVIDSON con l'adozione del Modello*
- 2.2 *Reati rilevanti per HARLEY-DAVIDSON*
- 2.3 *Destinatari del Modello*
- 2.4 *Modifiche ed integrazioni del Modello*
- 2.5 *Recepimento del Modello nell'ambito del Gruppo*

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 *Individuazione*
- 3.2 *Nomina*
- 3.3 *Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza*
- 3.4 *Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario*
- 3.5 *Reporting verso l'Organismo di Vigilanza*
- 3.6 *Raccolta e conservazione delle informazioni*
- 3.7 *Whistleblowing*
- 3.8 *La procedura di Whistleblowing*
- 3.9 *Il Sistema sanzionatorio*
- 3.10 *Raccolta e conservazione delle informazioni*

4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

- 4.1 *Diffusione*
- 4.2 *Piano di formazione e comunicazione*

5. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1 *Funzione del sistema disciplinare*
- 5.2 *Violazione del Modello*
- 5.3 *Misure nei confronti del personale dipendente*
- 5.4 *Misure specifiche nei confronti dei Dirigenti*
- 5.5 *Misure nei confronti degli Amministratori*
- 5.6 *Misure nei confronti dei Sindaci*

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE "A"

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1.A *Potenziali aree a rischio*
- 2.A *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.A *Principi per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione*

PARTE SPECIALE "B"

I REATI INFORMATICI E DI CYBER SECURITY

- 1.B *Potenziali aree a rischio*

- 2.B *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.B *Principi per la prevenzione dei delitti informatici e di cyber security*

PARTE SPECIALE “C”

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- 1.C *Potenziali aree a rischio*
- 2.C *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.C *Principi per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio*

PARTE SPECIALE “D”

REATI SOCIETARI

- 1.D *Potenziali aree a rischio*
- 2.D *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.D *Principi per la prevenzione dei reati societari*

PARTE SPECIALE “E”

I REATI DI CORRUZIONE

- 1.E *Potenziali aree a rischio*
- 2.E *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.E *Principi per la prevenzione del reato di corruzione tra privati*

PARTE SPECIALE “F”

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- 1.F *Potenziali aree a rischio*
- 2.F *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.F *Principi per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime*

PARTE SPECIALE “G”

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTO-RICICLAGGIO

- 1.G *Potenziali aree a rischio*
- 2.G *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.G *Principi per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio*

PARTE SPECIALE “H”

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- 1.H *Potenziali aree a rischio*
- 2.H *Principi di comportamento e di prevenzione*

PARTE SPECIALE “I”

REATI AMBIENTALI

- 1.I *Potenziali aree a rischio*
- 2.I *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.I *Principi per la prevenzione dei reati ambientali*

PARTE SPECIALE “L”

REATI TRANSNAZIONALI

- 1.L *Potenziali aree a rischio*
- 2.L *Principi di comportamento e prevenzione nelle principali aree di rischio*

PARTE SPECIALE “M”

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

- 1.M *Potenziali aree a rischio*
- 2.M *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.M *Principi per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

PARTE SPECIALE “N”

REATI TRIBUTARI

- 1.N *Potenziali aree a rischio*
- 2.N *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*
- 3.N *Principi per la prevenzione dei reati tributari*

ALLEGATI

Allegato 1 – Reati previsti dal d.lgs. 231/2001

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 La responsabilità amministrativa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, "d.lgs 231/2001") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati *nell'interesse o a vantaggio della società* stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

Il d.lgs 231/2001, allineandosi con i sistemi normativi di molti paesi europei, affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato l'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente.

L'istituzione della responsabilità amministrativa della società nasce dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa non derivano da un'iniziativa privata del singolo, ma si ricollegano piuttosto a volontà e decisioni di vertice dell'ente medesimo.

1.2 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono quelle espressamente elencate dal legislatore - in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - e possono essere comprese nelle seguenti principali categorie:

- a) **delitti contro la pubblica amministrazione** (quali, indebita percezione di contributi e finanziamenti da parte dello Stato o di altro ente pubblico; truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico; frode informatica ai danni dello Stato; peculato, corruzione per un atto d'ufficio o in atti giudiziari; concussione; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; abuso d'ufficio; traffico di influenze illecite; malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; frode nelle pubbliche forniture, indicati agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- b) **reati informatici e di cyber security** (indicati all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001);
- c) **delitti di criminalità organizzata** (indicati all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001);
- d) **delitti contro la fede pubblica** (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, delitti contro l'industria e il commercio; indicati agli artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/2001);
- e) **reati societari** (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione; impedito controllo; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale; illecita influenza sull'assemblea; aggio; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione; indicati all'art. art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
- f) **delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini, indicati all'art. 25-quarter d.lgs. 231/2001);
- g) **delitti contro la personalità individuale** (quali la pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, indicati agli artt. 25-quater.1 e 25-quinquies d.lgs. 231/2001);
- h) **reati di abuso di mercato** (indicati all'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001);

- i) **reati di lesioni colpose gravi e gravissime e omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche** (indicati all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001);
- j) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (indicati all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001);
- k) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (indicati all'art. 25-nonies d.lgs. 231/2001);
- l) **reati contro l'amministrazione della giustizia** (indicati all'art. 25-decies d.lgs. 231/2001);
- m) **reati ambientali** (indicati all'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001);
- n) **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (indicati all'art. 25-dueodecies d.lgs. 231/2001);
- o) **reati transnazionali** (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n. 146);
- p) **reati finanziari** (art 25 sexies D. Lgs 231/2001)
- q) **reati tributari** (art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001)

Si rimanda all'Allegato 1 per l'elenco dettagliato dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

1.3 Autori del reato

Quanto ai soggetti, il d.lgs. 231/2001 (art. 5) prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"* (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Apparato sanzionatorio

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (nell'ambito di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società, nonché il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il d. lgs 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio. Le sanzioni possono essere:

- di **natura pecuniaria** (da Euro 25.000,00 fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00 circa)
- di **natura interdittiva** (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi), e
- **accessorie**: pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o profitto del reato.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo 1 del d.lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea, infatti, la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente

Il d.lgs. 231/2001, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto.

Il d.lgs. 231/2001 indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo (cosiddetto modello di organizzazione e gestione – il Modello) la cui corretta predisposizione porta ad escludere la responsabilità dell'ente.

Il Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" che di soggetti sottoposti all'altrui direzione.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione di modelli organizzativi, astrattamente idonei a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001, deve essere corredata dall'efficace attuazione degli stessi e da una procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento e adeguamento.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HARLEY-DAVIDSON

2.1 Obiettivi perseguiti da HARLEY-DAVIDSON con l'adozione del Modello

HARLEY-DAVIDSON ITALIA S.r.l. (di seguito "HARLEY-DAVIDSON"), filiale italiana di Harley-Davidson Inc, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da Harley-Davidson Europe Ltd, ritiene conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001.

Harley-Davidson Inc, già a partire dal 1992, ha creato e promulgato *Il Codice di comportamento aziendale della Harley-Davidson* che è in vigore per il consiglio di amministrazione e per tutti i dipendenti della Harley-Davidson, Inc., compresi quelli di *Harley-Davidson Motor Company*, dei *Servizi Finanziari della Harley-Davidson (Harley-Davidson Financial Services)* e delle filiali di Harley-Davidson di tutto il mondo, ivi inclusa la Società. Il suddetto *Codice di comportamento aziendale*, e

successivi emendamenti, è espressione dei valori e dei principi sui quali l'attività aziendale si ispira e deve pertanto intendersi - di seguito e ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 – quale Codice Etico di HARLEY-DAVIDSON.

E' convinzione di HARLEY-DAVIDSON che l'adozione del Modello e del Codice Etico, pur non costituendo un obbligo di legge, rappresenti un passo fondamentale per indirizzare e sensibilizzare i comportamenti e le azioni di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di HARLEY-DAVIDSON, affinché il loro operare sia sempre orientato al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

Il Modello è ispirato alle Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003, come successivamente aggiornate da Confindustria nel marzo 2008, nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno

Il Modello viene adottato dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Reati rilevanti per HARLEY-DAVIDSON

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, HARLEY-DAVIDSON ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta, anche con il supporto di professionisti esterni, tramite l'analisi della documentazione aziendale interna rilevante e l'incontro con i responsabili delle singole aree di attività.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività di HARLEY-DAVIDSON, ai fini del Modello sono considerati rilevanti unicamente i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25 bis lettera f bis, 25-bis.1, 25-ter, 25 sexies, 25-septies, 25-octies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-ter s bis, 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 e le fattispecie di cui all'art. 10 legge n.146 del 2006.

2.3 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di HARLEY-DAVIDSON. Fra i destinatari del Modello è incluso tutto il personale di HARLEY-DAVIDSON; le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto di HARLEY-DAVIDSON e da tutti i dipendenti.

Gli altri destinatari del Modello sono i componenti degli organi sociali di HARLEY-DAVIDSON, gli agenti, i concessionari, i procuratori d'affari ed ogni collaboratore/consulente esterno, fornitori, con i quali HARLEY-DAVIDSON opera (di seguito, congiuntamente, i "Destinatari").

2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali. Pertanto, il potere di integrare e/o modificare il Modello è demandato al Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Individuazione

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e può essere composto, in forma monocratica, da un (1) membro oppure, in forma collegiale, da tre (3) membri.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad avvalersi di consulenti esterni specializzati.

Per il corretto e regolare esercizio delle sue funzioni l'Organismo di Vigilanza potrà disporre di proprie risorse finanziarie che, su proposta dello stesso, gli saranno accordate dal Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina o con successiva delibera, riconoscerà un compenso all'Organismo di Vigilanza.

3.2 Nomina

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e della risorsa umana dedicata:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001; ovvero
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim*.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello;
- disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promozione dell'aggiornamento ed adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- assicurazione dei flussi informativi di competenza.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali di HARLEY-DAVIDSON, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

- continuativa, nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato di HARLEY-DAVIDSON, i quali informano il Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON;
- annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON, predisponendo un rapporto annuale relativo all'attività svolta ed a eventuali innovazioni legislative in materia.

In particolare, alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

3.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile di reparto della Società eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello e al Codice Etico;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto *infra* previsto in ordine al sistema disciplinare;
- conformemente a quanto previsto dalla legge n. 179/2017 (whistleblowing), è fatto divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- la Società tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione coloro che, in buona fede, effettuano segnalazioni all'OdV e, in ogni caso, assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, è prevista la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, è prevista la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, sempre che la Società non provi che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- la Società si riserva comunque ogni azione contro chiunque effettui, in mala fede, segnalazioni non veritiere.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione alla violazione del Modello e del Codice Etico e alle sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni così archiviate sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

3.7 Whistleblowing

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. legge sul *whistleblowing*) è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare – in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avete effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro – che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. inversione dell'onere della prova a favore del segnalante).

In particolare, il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del d.lgs. 231/2001, specificando ai sensi del nuovo art. 6 del d.lgs. 231/2001, comma 2bis, 2 ter e 2 quater, che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:

- a. uno o più canali che consentano ai destinatari di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'art. 6, comma 2 ter, del d.lgs. 231/2001 prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato del Lavoro, per provvedimenti di propria competenza, oltreché dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Al comma 2 quater viene altresì disciplinato che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è qualificato come "nullo"; così come nulli devono considerarsi il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

3.8 La procedura di Whistleblowing

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing la Società ha adottato il seguente sistema per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali, nonché terze parti, volto a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- condotte, che pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

Sono altresì disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2 ter e 2 quater, D.lgs. 231/2001). Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e avente ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

La Società ha previsto di istituire due canali di comunicazione: un canale tramite posta fisica, mediante l'invio di una busta all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Società, presso la sede della Società, contenente al suo interno una seconda busta sigillata indicando sulla stessa la dicitura "all'attenzione dell'OdV" e un canale informatico tramite l'indirizzo di posta elettronica dell'OdV dedicato.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interna adottato.

3.9 Il sistema sanzionatorio

Un sistema di Whistleblowing efficace deve prevedere delle sanzioni nei confronti del segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione, nei confronti dei segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati e nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante.

Attualmente il sistema di Whistleblowing è stato integrato nel d.lgs. 231/2001 di conseguenza vengono estese ed applicate in caso di violazioni accertate le sanzioni previste dal sistema descritto al successivo articolo 5.2.

3.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione e/o segnalazione pervenuta in applicazione della procedura di whistleblowing sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni così archiviate sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1 Diffusione

E data ampia diffusione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello e del Codice Etico.

HARLEY-DAVIDSON si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello e del Codice Etico da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

4.2 Piano di formazione e comunicazione

Il Modello ed il Codice Etico sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali, che li sottoscrive per adesione.

Il Modello e il Codice Etico sono affissi nelle bacheche aziendali, pubblicati sul sito internet /intranet aziendali e comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dipendenti della Società, mediante invio del presente documento alle caselle di posta elettronica dei dipendenti.

I principi e i contenuti del Modello e del Codice Etico sono, inoltre, divulgati mediante interventi informativi ai quali i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare. La struttura degli interventi informativi è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

Il Modello e il Codice Etico sono portati a conoscenza dei fornitori di beni e servizi dei quali si serve HARLEY-DAVIDSON.

5. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso ed all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

5.2 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza del d.lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d. lgs. 231/2001;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti dal Modello, che:
 - (a) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001; e/o
 - (c) siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001;

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico.

5.3 Misure nei confronti del personale dipendente

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario (CCNL). Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso da parte del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato di HARLEY-DAVIDSON alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è individuata dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato di HARLEY-DAVIDSON, di intesa con il Responsabile delle Risorse Umane e da quest'ultimo irrogata nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal CCNL;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento per giusta causa.

Il Responsabile delle Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

5.4 Misure specifiche nei confronti di Dirigenti

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la violazione del Modello da parte di uno o più dirigenti sia accertata ai sensi del precedente paragrafo 5.3, HARLEY-DAVIDSON adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e dal CCNL, fermo restando che in ogni caso è possibile l'applicazione delle seguenti sanzioni in base alla gravità della violazione:

- richiamo;
- licenziamento in caso di recidiva o nei casi di maggior gravità.

5.5 Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza informa tutti gli amministratori della notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON. Il Consiglio di Amministrazione di HARLEY-DAVIDSON procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni. Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella revoca dalla carica di Amministratore.

5.6 Misure nei confronti di fornitori e collaboratori esterni

Ogni violazione da parte dei fornitori o dei collaboratori esterni delle regole di cui al presente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE “A”

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al d.lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, così come identificati nell'Allegato 1).

1.A Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001:

- a) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- b) la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, ivi incluse le licenze di pubblica sicurezza, per l'esercizio delle attività aziendali;
- c) la gestione dei rapporti, diretti e/o indiretti, con soggetti pubblici per l'ottenimento dell'omologazione dei prodotti e di ogni autorizzazione necessaria per la commercializzazione degli stessi in base alla normativa italiana e comunitaria;
- d) la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- e) la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- f) la gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- g) la richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/*ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- h) la gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- i) la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- j) gli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- k) la gestione di procedimenti giudiziari, arbitrali e/o di conciliazione;
- l) la gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- m) l'esecuzione dei contratti di fornitura o l'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi.

2.A Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione previste nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Al fine di evitare il perfezionamento di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti della Società con la Pubblica Amministrazione;
- b) improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree, che qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura;
- c) distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze sopra previste;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore, organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale per realizzare un ingiusto profitto;
- h) promettere e/o versare somme, beni in natura e/o altri benefici nei rapporti con i rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- j) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.;

- k) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori segnalati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condicio sine qua non per il futuro svolgimento delle attività (es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato).
- l) commettere frodi nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

3.A Principi per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e le autorità di pubblica sicurezza, per le suddette aree di attività a rischio, ivi inclusi gli atti connessi al rilascio ed alla gestione delle licenze devono essere gestiti direttamente dalla funzione amministrativa della Società;
- b) di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza per iscritto in modo che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, in conformità alla normativa sulla privacy ed alle relative procedure adottate da HARLEY-DAVIDSON;
- d) i pagamenti possono essere effettuati in contanti o in natura solo in caso di specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione amministrazione per le operazioni di cassa di importo inferiore a Euro 1.000,00 (mille);
- e) la scelta di consulenti esterni deve essere motivata ed avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e congruità dei costi;
- f) non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni ad agenti, partners commerciali, concessionari, collaboratori e/o fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- g) i sistemi di remunerazione premianti i dipendenti e collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici, misurabili, motivati e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- h) i contratti con collaboratori, agenti, distributori, concessionari e fornitori devono contenere clausole e condizioni che richiamino alla conoscenza e al rispetto del d. lgs 231/2001 e del Codice Etico di HARLEY-DAVIDSON;
- i) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere effettuato, ove previsto, apposito rendiconto;
- j) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

PARTE SPECIALE “B”

I REATI INFORMATICI E DI CYBER SECURITY

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati informatici e di cyber security, nonché di trattamento illecito di dati di cui al d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Peraltro, Harley-Davidson Inc. ha predisposto e diffuso, a livello di gruppo, delle specifiche procedure “*Corporate Electronic Communications Policy*” - “*Records Management Policy*”, le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate.

Inoltre, a far data dal 2004, Harley-Davidson Europe Ltd. ha adottato, presso tutte le filiali europee, ivi inclusa la Società, una procedura atta all'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa *Sarbanes-Oxley Act of 2002*, con l'implementazione del c.d. “*Help Desk*” e di controlli più stretti sugli accessi ai sistemi, su modifiche ed attività di sviluppo dei sistemi stessi. L'attuazione di tale procedura, destinata alla notifica e risoluzione di ogni problema di natura informatica connesso alla rete aziendale, si svolge attraverso l'accesso al sito intranet.

1.B Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 bis e 25 novies del d.lgs. 231/2001:

- *gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, con riferimento alle seguenti particolari attività di:*
 - a) *gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;*
 - b) *gestione e protezione della postazione di lavoro;*
 - c) *gestione degli accessi verso l'esterno;*
 - d) *gestione e protezione delle reti;*
 - e) *gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;*
 - f) *sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);*
 - g) *affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici dell'azienda.*

2.B Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24-bis del d.lgs. 231/2001).

In particolare, è fatto divieto di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

3.B Principi per la prevenzione dei reati informatici e di cyber security

Al fine di prevenire il compimento dei reati informatici previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del Modello devono strettamente attenersi alle specifiche procedure aziendali contenuti nei c.d. "*Corporate Electronic Communications Policy*" - "*Records Management Policy*".

In particolare:

- a) i dipendenti sono tenuti ad utilizzare le applicazioni e le apparecchiature informatiche esclusivamente per motivi di ufficio;
- b) i dipendenti sono invitati a non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile aziendale dei sistemi informatici;
- c) in caso di smarrimento o furto, delle apparecchiature informatiche i dipendenti devono informare tempestivamente il responsabile aziendale dei sistemi informatici e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- d) i dipendenti devono evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC o smartphone oppure consentire l'utilizzo degli stessi ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
- e) i dipendenti sono invitati ad evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile aziendale dei sistemi informatici;
- f) i dipendenti devono utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- g) i dipendenti devono evitare l'utilizzo di strumenti *software* e/o *hardware* atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- h) i dipendenti devono astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- i) devono essere impiegate sulle apparecchiature informatiche della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
- j) deve essere osservata ogni norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società, in conformità alle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- k) il responsabile aziendale dei sistemi informatici e coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attenzione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
- l) evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate o la cui provenienza sia dubbia;
- m) evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile

PARTE SPECIALE “C”

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25bis, lettera f) e 25-bis.1, d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Trattasi dei seguenti reati:

- il reato di cui all'art. 471 c.p., che prevede e punisce l'uso abusivo di sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione;
- il reato di cui all'art. 474 c.p., che prevede e punisce l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- il reato di cui all'art. 513 c.p. che prevede e punisce l'utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- il reato di cui all'art. 513 bis c.p. che prevede e punisce il compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva
- il reato di cui all'art. 517 c.p., che prevede e punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, vale a dire la messa in circolazione di prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- il reato di cui all'art. 517-ter c.p., che prevede e punisce il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Questa fattispecie di reato colpisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente, ovvero pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione, beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- il reato di cui all'art. 514 c.p., che prevede e punisce la frode contro l'industria nazionale, attuata laddove si pongono in vendita prodotti con segni distintivi contraffatti o alterati, con modalità tali da arrecare un danno generale all'industria nazionale;
- il reato di cui all'art. 515 c.p., che prevede e punisce la frode nell'esercizio del commercio, la quale ricorre laddove, nell'esercizio di un'attività commerciale, venga consegnata all'acquirente una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella promessa o dichiarata.
- il reato di cui all'art. 171 comma 1 che prevede e punisce l'immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- il reato di cui all'art. 171 comma 3 che prevede e punisce l'immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- il reato di cui all'art. 171 bis che prevede e punisce la duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- il reato di cui all'art. 171 bis comma 2 che prevede e punisce la riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- il reato di cui all'art. 171 ter lettera comma 1 a) che prevede e punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lettera b) che prevede e punisce l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche

o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- il reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lettera c) che prevede e punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lettera d) che prevede e punisce la detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lettera e) che prevede e punisce la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- il reato di cui all'art. 171 ter lettera f) che prevede e punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lettera f - bis) che prevede e punisce la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lettera h) che prevede e punisce l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lettera a) che prevede e punisce la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lettera a - bis) che prevede e punisce la comunicazione al pubblico attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegneroprotetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lettera b) che prevede e punisce l'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- il reato di cui all'art. 171 ter comma 2 lettera c) che prevede e punisce la promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;
- il reato di cui all'art. 171 septies lettera a) – che prevede e punisce la mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- il reato di cui all'art. 171 septies lettera b) che prevede e punisce la falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;
- il reato di cui all'art. 171 octies che prevede e punisce la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, informa sia analogica sia digitale.

1.C Potenziali aree a rischio

E' di tutta evidenza che le suddette fattispecie di reato possono interessare l'attività svolta dalla Società con riferimento ai loghi e marchi registrati HARLEY-DAVIDSON che rappresentano la qualità e il valore dei prodotti HARLEY-DAVIDSON e dell'intera identità aziendale.

Harley-Davidson Inc. ha predisposto e diffuso, a livello di gruppo, delle specifiche procedure "*Visual Identity e Trademark Guidelines*" per tutelare i propri marchi alle quali tutti i Destinatari del Modello devono strettamente attenersi. Pertanto, questa materia viene regolata, in via primaria e prevalente, dalle suddette *Trademark Guidelines*, le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate. E' quindi in funzione integrativa a quanto ivi previsto, che sono dettate le seguenti ulteriori disposizioni.

2.C Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contro l'industria o il commercio ed in violazione del diritto d'autore sopra considerate (artt. 25**bis** lettera f) 25-bis.1, 25 novies del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio ed in violazione del diritto d'autore, tutti i Destinatari devono attenersi alle specifiche regole e procedure aziendali sancite nelle *Visual Identity e Trademark Guidelines*", nonché alle seguenti regole di condotta:

E' fatto divieto a tutti i Destinatari:

- di importare o commercializzare prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- di mettere in circolazione prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- di fabbricare o vendere ai consumatori, o mettere comunque in circolazione, beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- di vendere prodotti con segni distintivi contraffatti o alterati, con modalità tali da arrecare un danno generale all'industria nazionale;
- di vendere prodotti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quello promesso o dichiarato.

3.C Principi per la prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio ed in violazione del diritto d'autore

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) ogni lavoratore addetto alle vendite e/o alla commercializzazione, in qualsiasi forma, dei prodotti aziendali deve attenersi scrupolosamente a principi di correttezza commerciale e a quanto disposto dalle *Visual Identity e Trademark Guidelines*
- b) eventuali situazioni di irregolarità devono essere riferite immediatamente all'Organismo di Vigilanza;

PARTE SPECIALE “D”

I REATI SOCIETARI

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Peraltro, Harley-Davidson Inc. ha predisposto e diffuso, a livello di gruppo, un *Codice Etico Finanziario* destinato ai soggetti che ricoprono i ruoli di Amministratore delegato, Direttore finanziario o Controllore, dipendente del reparto Finanza e contabilità o di un settore a supporto del reparto di Finanza e contabilità della Harley-Davidson, le cui disposizioni, in quanto applicabili, si intendono qui integralmente richiamate.

1.D Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001:

- a) predisposizione di comunicazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
- b) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- c) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
- d) comunicazioni ad autorità pubbliche competenti;
- e) gestione dei rapporti con la società di revisione.

2.D Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale nonché nel Codice Etico Finanziario adottato dalla Società.

Al fine di evitare il perfezionamento dei reati societari previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli azionisti, alle istituzioni e al pubblico di avere un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno;
- e) osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale;

- f) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci e esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- d) ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere ripartite per legge;
- e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- f) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- g) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione;
- h) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità competenti, le comunicazioni previste per legge;
- i) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche, anche in sede di ispezioni;
- j) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti di altre società al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- k) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- l) promettere e/o versare somme, beni in natura e/o altri benefici nei rapporti con i rappresentanti di altre società, per promuovere o favorire interessi dell'azienda, anche a seguito di illecite promesse.

3.D Principi per la prevenzione dei reati societari

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) ogni comunicazione esterna deve essere effettuata per iscritto e per ogni comunicazione obbligatoria per legge occorre poter ricostruire la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse operazioni i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali, ove richiesto dalla legge, da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) i pagamenti possono essere effettuati in contanti o in natura solo in caso di specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione amministrativa della Società per le operazioni di cassa di importo inferiore a Euro 1.000,00 (mille);
- e) la scelta di fornitori e consulenti esterni deve essere motivata ed avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- f) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sugli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

PARTE SPECIALE “E”

I REATI DI CORRUZIONE

In questa parte speciale - in aggiunta a quanto già previsto nella parte speciale “A” concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione che deve intendersi qui interamente richiamato con riferimento al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 25 d.lgs. 231/2001, nonché in aggiunta a quanto già previsto nella parte speciale “B” concernente i reati societari le cui specifiche procedure, per quanto compatibili, devono intendersi anch'esse qui richiamate - sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di corruzione, di cui agli artt. 25 e 25 *ter*, lett. S-*bis* del d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1).

Peraltro, HARLEY-DAVIDSON ha codificato nel c.d. “*Manuale delle procedure anti-corruzione*”, pubblicato nella intranet aziendale, la politica globale anti-corruzione adottata e diffusa, a livello di gruppo, da Harley-Davidson Inc e riflessa nelle *Anti-Bribery Policy Guidelines*. La suddetta politica delinea l'impegno di HARLEY-DAVIDSON a conformarsi alle leggi mondiali anti-corruzione (compresi l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act, l'UK Bribery Act ed altre leggi anti-corruzione simili, in vigore in paesi in cui la Harley-Davidson svolge attività commerciale) le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate.

1.E Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di corruzione previsti dagli artt. 25 e 25 *ter*, lett. S-*bis* del d.lgs. 231/2001:

- a) gestione della contabilità e liquidità e in generale dei pagamenti aziendali;
- b) gestione e assegnazioni degli incarichi (rivenditori, distributori, agenti, intermediari etc) e delle consulenze esterne;
- c) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- d) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- e) gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- f) la gestione dei rapporti, diretti e/o indiretti, con soggetti pubblici ed in particolare con il Ministero dei Trasporti per l'ottenimento dell'omologazione dei prodotti e di ogni autorizzazione necessaria per la commercializzazione degli stessi in base alla normativa italiana e comunitaria;
- g) concessione di erogazioni liberali, sponsorizzazioni, donazione di beni, etc.;
- h) assegnazione e controllo sull'impiego dei benefit aziendali (auto aziendali, cellulari, carte di credito, PC, etc.);
- i) selezione e gestione del personale.

2.E Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25 e 25 *ter*, lett. S-*bis* del d.lgs. 231/2001).

In particolare, è fatto divieto di:

- a) offrire, promettere, autorizzare qualcuno a dare o pagare qualsiasi cosa di valore, sia direttamente che indirettamente attraverso intermediari, a chiunque, a un Pubblico Ufficiale o un privato, per ottenere o mantenere un contratto commerciale, per favorire nella scelta un qualsiasi ente o individuo o per ottenere un qualche vantaggio o beneficio improprio (o per la Harley-Davidson o per altre parti) (Corruzione Attiva);
- b) dare contributi politici illegali, direttamente o indirettamente, a nome o per conto della Harley-Davidson;
- c) accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato (Corruzione Passiva); quando l'intenzione sia di:
 - indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;
 - influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
 - ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa o, in ogni caso, violare le leggi applicabili.

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da parte di destinatari del Modello (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto di HARLEY-DAVIDSON (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.

Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

 - omaggi;
 - spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
 - contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
 - attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
 - sconti o crediti personali;
 - assistenza o supporto ai familiari;
 - altri vantaggi o altre utilità.
- d) inserire voci false, fuorvianti o artefatte nei libri contabili e nei registri, attuare transazioni "non ufficialmente registrate" e/o non tenere i registri secondo le modalità corrette che rispecchino accuratamente le transazioni e la disposizione delle attività di bilancio;
- e) cercare di aggirare i controlli interni della Harley-Davidson in relazione ad esborsi, rimborsi o il monitoraggio dei controlli interni.

3.E Principi per la prevenzione dei reati di corruzione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) tutti i rapporti della Società con, o riferiti a, o che coinvolgono un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto della Sezione "A" e "E" del Modello, del c.d. "Manuale delle procedure anti-corruzione" e delle "Anti-Bribery Policy Guidelines" e di ogni normativa applicabile in tema di anti-corruzione;
- b) tutti i rapporti della Società con o riferiti a privati devono essere condotti nel rispetto della Sezione "D" e "E" del Modello, del c.d. "Manuale delle procedure anti-corruzione" e delle "Anti-Bribery Policy Guidelines" e di ogni normativa applicabile in tema di anti-corruzione;
- c) tutto il personale di HARLEY-DAVIDSON è responsabile del rispetto da parte propria del Modello e di ogni normativa applicabile in tema di anti-corruzione; i responsabili aziendali devono vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri collaboratori e adottare le misure per prevenire, scoprire e riferire le potenziali violazioni;
- d) nessuna pratica discutibile o illegale può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore e/o territorio nel quale la Società opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo i principi etici di HARLEY DAVIDSON;

PARTE SPECIALE “F”

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, di cui all'art. 25-*septies*, d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1). Peraltro, questa materia viene regolata, in via primaria e prevalente, dall'apposito Modello Organizzativo in materia di Sicurezza sul Lavoro adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), le cui disposizioni, in quanto applicabili, prevalgono e si intendono qui integralmente richiamate. E' quindi in funzione integrativa a quanto ivi previsto, che sono dettate le seguenti ulteriori disposizioni.

1.F Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, nonché sulla base del Modello Organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001:

- a) uso sistematico ed abituale di VDT;
- b) mancanza di informazione e formazione sull'attività lavorativa in particolar modo sulle attività lavorative a rischio;
- c) mancata sorveglianza dei presidi antincendio;
- d) inosservanza delle procedure di gestione delle emergenze;
- e) movimentazione di carichi nelle aree interne ed esterne;
- f) attività di manutenzione generali,
- g) accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di dipendenti, collaboratori, agenti, fornitori, clienti e/o qualsiasi altro soggetto esterno.

2.F Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), nonché alle seguenti condotte:

- a) ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b) i lavoratori devono in particolare:

- i) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ii) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- iii) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- iv) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- v) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere iii) e iv), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera vi) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- vi) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- vii) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- viii) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- ix) sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal medico competente;
- x) segnalare alle funzioni competenti (RSPP – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione; RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ed all'Organismo di Vigilanza eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

In conformità a tali principi è fatto, pertanto, divieto di:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

3.F Principi per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza), sono previste specifiche procedure espone in via analitica nel Modello Organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro che qui si richiama; in particolare:

- a) devono essere periodicamente individuati dalla Società i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, la distribuzione capillare del personale in una molteplicità di punti vendita, l'organizzazione del personale, i macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività aziendali;
- b) deve essere periodicamente aggiornato il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza);

- c) devono essere periodicamente definiti ed aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- d) i dirigenti e i preposti sono tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dalla Società e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente eventuali eccezioni e criticità;
- e) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati devono ricevere adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze; per ciascun dipendente viene previsto uno specifico piano di addestramento individuale;
- f) i lavoratori devono essere informati circa le procedure adottate dalla Società al fine di ridurre i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) alle ispezioni giudiziarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati e l'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva dalla direzione aziendale interessata.

PARTE SPECIALE “G”

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di ricettazione e riciclaggio di cui al d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1).

1.G Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001:

- a) gestione delle risorse finanziarie (ad es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, ecc.);
- b) valutazione della clientela;
- c) gestione degli acquisti;
- d) con riguardo al reato di autoriciclaggio, in particolare, emerge, quale sensibile area di rischio, quella legata agli adempimenti tributari relativamente al reimpiego del profitto di un eventuale illecito tributario nel business della Società.

2.G Principi di comportamento nelle principali aree di rischio

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il perfezionamento dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2001, tutti i Destinatari devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) conservare la documentazione attraverso la quale sia ricostruibile la formazione di un atto e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) rispettare il principio secondo cui non vi deve essere la sovrapposizione tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) non corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito;
- d) attribuire premi ai dipendenti e collaboratori coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con la responsabilità affidate;
- e) informare l'Organismo di Vigilanza in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con i fornitori e/o i clienti in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario di pagamenti;
- f) fissare le condizioni commerciali sulla base di processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali.

In conformità a tali principi è fatto pertanto divieto di:

- a) non effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla normativa antiriciclaggio;
- c) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da chiunque sia preposto a tale ruolo (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti);
- d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa sul riciclaggio;
- e) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche.

3.G Principi per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure; in particolare che:

- a) vi sia separazione dei compiti tra chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni;
- b) siano segnalate all'organo amministrativo o all' Organismo di Vigilanza eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con la controparte sulla base di:
 - profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
 - dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off-shore*);
 - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- c) la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base dei requisiti indicati dalla Società;
- d) la scelta e la valutazione dei fornitori e dei clienti avvenga attraverso l'analisi di documentazione legale e societaria.

PARTE SPECIALE “H”

I REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito può essere commesso il delitto di cui all'art. 377-bis c.p., previsto dall'art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1.H Potenziali aree a rischio

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta non essere ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

2.H Principi di comportamento e di prevenzione

Si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con la PA.

PARTE SPECIALE "I"

REATI AMBIENTALI

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, così come identificati nell'Allegato 1).

1.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati ambientali previsto dall'art. 25- *undecies* del d.lgs. 231/2001:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- c) gestione amministrativa e documentale dei processi inerenti la gestione dei rifiuti.

2.1 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sopra considerate (art. 25- *undecies* del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati, tutti i Destinatari devono attenersi all'osservanza della legge, con particolare riferimento alla materia ambientale.

Con riferimento ai rifiuti, ai fini specifici di prevenzione dell'imputazione di responsabilità ex d.lgs. 231/2001, la Società vieta di:

- a) conferire i rifiuti a soggetti privi delle autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni necessarie per la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e la intermediazione;
- b) concorrere, in qualsiasi modo, ad attività di gestione non autorizzata di rifiuti, anche attraverso un comportamento negligente e, nella fattispecie, non adottando misure atte ad assicurare il rispetto delle norme di legge;
- c) consentire ad altri l'accumulo continuato e sistematico, il deposito incontrollato ed altresì l'abbandono di rifiuti sull'area di proprietà o appartenenza della Società, non attivandosi con segnalazioni, denunce, all'autorità ed in ogni caso non provvedendo alla rimozione della situazione di illegalità;
- d) effettuare spedizioni di rifiuti con modalità tali da costituire traffico illecito di rifiuti ai sensi delle norme regolamentari CE.
- e) organizzare o concorrere nell'organizzazione di un traffico illecito di rifiuti.

3.1 Principi per la prevenzione dei reati ambientali

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) devono essere attuate e sempre osservate misure e procedure finalizzate a promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei prodotti, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento

- b) nel sistema di gestione dei rifiuti devono essere rispettati tutti gli obblighi inerenti la raccolta separata, il raggruppamento e il successivo trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta;
- c) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che configurerebbero attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- d) devono essere osservate tutte le disposizioni relative all'istituzione, e al corretto funzionamento del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR).

PARTE SPECIALE “L”

I REATI TRANSNAZIONALI

In questa *parte speciale* si fa riferimento alle varie ipotesi di reato transnazionale da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e in più: sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati introdotti dalla legge n. 146 del 16 Marzo 2006 “Ratifica e ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”:

- 416 c.p. Associazione per delinquere – associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso – associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- 377 c.p. Favoreggiamento personale – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa

- 291 quater Testo Unico Doganale - D.P.R. n. 43/1973. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- 74 D.P.R. n. 309/1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- 12 D.Lgs. n. 286/1998. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

1.L Potenziali aree a rischio

Relativamente alle varie ipotesi di reato transnazionale da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si sono individuate le seguenti potenziali aree a rischio:

- a) -gestione del personale
- b) -acquisto di beni e servizi
- c) -vendita beni e servizi
- d) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Al riguardo si specifica che l'esposizione al rischio di ogni area è stata valutata prendendo in considerazione l'impatto del rischio, la probabilità di accadimento e l'adeguatezza dei presidi esistenti.

2.L Principi di comportamento e di prevenzione

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dei responsabili di funzione, dei dipendenti e dei collaboratori esterni della Società di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10, L. n.146 del 16 Marzo 2006);
- b) sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di tenere un comportamento **corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione del personale, in particolare relativamente ai rapporti con dipendenti provenienti da paesi extra- comunitari.

L'azienda si dota di specifiche procedure che disciplinino i criteri generali di assunzione evitando ogni discriminazione o altra condotta illecita.

L'azienda si astiene dall'intrattenere rapporti con controparti estere che non agiscano nel pieno rispetto della legalità e dal cercare di influenzare soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria.

PARTE SPECIALE “M”

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

In questa *parte speciale* sono individuate le aree di attività nel cui ambito può essere commesso il reato previsto dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001, così come identificato nell'Allegato 1).

1.M *Potenziali aree a rischio*

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001:

- a. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- b. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- c. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- d. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende.

2.M *Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio*

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sopra considerate (art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001).

Al fine di evitare il verificarsi del suddetto reato, tutti i Destinatari devono attenersi alle specifiche regole e procedure aziendali, nonché alle seguenti regole di condotta.

E' fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare osservare in modo rigoroso le disposizioni di legge concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare di:

- a) impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- b) richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- c) monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- d) inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- e) archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- f) inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;

- g) osservare le procedure aziendali interne per garantire il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di rapporti di lavoro;
- h) operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto al datore di lavoro di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

3.M Principi per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure; in particolare:

- a) l'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali previste per l'assunzione del personale;
- b) per favorire i controlli sull'attività in questione ai candidati va espressamente richiesta la presentazione del permesso di soggiorno e, in caso di assunzione, copia del documento permesso di soggiorno dovrà essere archiviata nel dossier personale;
- c) l'assunzione di cittadini extracomunitari va prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza;
- d) nel caso di assunzione di cittadini extracomunitari, la funzione responsabile risorse umane deve comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro agli organi preposti territorialmente competenti, assicurando la correttezza dei dati trasmessi per il lavoratore extracomunitario relativamente a: titolo del permesso di soggiorno; numero del titolo di soggiorno; motivo del soggiorno; scadenza del titolo di soggiorno; questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno;
- e) al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, la funzione responsabile risorse umane effettua le seguenti attività:
 - esegue periodicamente un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
 - invia, con congruo preavviso rispetto alla data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
 - trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego;
- f) nell'ottica di prevenire il rischio che per la Società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, i relativi contratti che ne regolano i rapporti devono contenere specifiche clausole che prevedano l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione del contratto siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la Società da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo; nel caso di contratti di appalto, nell'elenco nominativo dei soggetti da fornire alla Società, per i lavoratori extracomunitari devono essere comunicati gli estremi del permesso di soggiorno (numero del titolo e scadenza).

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure operative aziendali diano effettiva e piena attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate.

PARTE SPECIALE "N" _

I REATI TRIBUTARI

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001. In particolare, ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, sono stati introdotti i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. lgs. 74/2000).

Sono altresì stati introdotti dal legislatore con il Decreto Legislativo 14 luglio n. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371 i seguenti reati tributari:

- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D. Lgs. 74/200);
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D. Lgs. 74/200);
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D. Lgs. 74/200).

1. N Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001:

- a. acquisto di lavori, beni e servizi;
- b. attività che prevedono il ricorso (diretto o indiretto) a manodopera, ad esempio affidamento di appalti;
- c. selezione e monitoraggio dei fornitori;
- d. eventi e sponsorizzazioni;
- e. negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure aperte, ristrette o negoziate (affidamento diretto o trattativa privata o gare);
- f. omaggi regali e benefici;
- g. operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- h. gestione controversie e attività giudiziali;
- i. spese di rappresentanza e spese promozionali;
- j. spese di trasferta e anticipi;
- k. contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali in materia fiscale;
- l. gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo);
- m. gestione fiscale;
- n. tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;

- o. gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- p. gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- q. gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione dei documenti elettronici con valore probatorio.

2. N Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento che devono essere tenute dalla Società al fine di evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati tributari indicati nel Decreto.

In riferimento all'attività svolta dalla Società, le misure generali per la prevenzione dei delitti tributari sono:

- a) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento volto ad evadere, o consentire ad altri di evadere, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- b) astenersi da compiere operazioni simulate o dall'emettere fatture, altri documenti falsi o dall'avvalersi di altri mezzi fraudolenti;
- c) tenere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- d) presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Inoltre nell'espletamento delle attività considerate a rischio, per i soggetti ai vertici della società (ovvero dirigenti, amministratori, sindaci), nonché i consulenti, in relazione al tipo di rapporto intercorrente con la Società, è vietato:

- a) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- b) avvalersi, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c) indicare in fatture o altri documenti relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- d) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, o comunque avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- e) consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- f) occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- g) alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- h) indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

3. N Principi per la prevenzione dei reati tributari

Nel processo di gestione degli adempimenti in materia fiscale, tutti i Destinatari devono attenersi alle regole di seguito indicate:

- a) le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività e dei movimenti contabili devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza in adempimento delle norme di legge con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle tributarie;
- b) tutti i dati e le informazioni che servono alla emissione e gestione delle fatture e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari e completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società allo scopo di consentire la corretta determinazione delle imposte dirette e indirette della Società;
- c) i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della direzione amministrativa ed elaborati da soggetti da questa incaricati ai fini della corretta predisposizione di tutti i documenti contabili rilevanti delle

dichiarazioni fiscali. A richiesta della suddetta direzione, insieme ai dati e alle informazioni, devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;

d) prima di porre in essere operazioni di natura societaria, quali ad esempio fusioni e acquisizioni, immobiliari e più in generale di rilevante complessità e/o importo, ovvero di natura non ricorrente, le stesse devono essere dettagliatamente e tempestivamente rappresentate al Consiglio di Amministrazione per consentire i necessari approfondimenti, avvalendosi ove necessario dei consulenti all'uopo preposti, al fine di garantire la piena osservanza della normativa tributaria;

e) la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili utilizzati nel processo di fatturazione devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal responsabile dei sistemi informativi sotto la supervisione della direzione amministrativa.

La Società sanziona, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti applicabili, i comportamenti difforni ai principi sopra riportati, poiché non consentiti dalla legge, dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società.

ALLEGATO 1: I REATI PREVISTI DAL DECRETO

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322-*bis* c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e di cyber security introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 (art. 24-*bis*):
 - Falsità nei documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009; modificato dalla Legge 69/2015 (art. 24-*ter*).
 - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016 (art. 25-*bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 (art. 25-*ter*):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-*quater* c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinques* c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater* 1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006; modificato dalla Legge 199/2016(art. 25-*quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*)
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies):
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007, modificato dalla Legge 186/2014 (art. 25-octies):
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):
 - Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
 - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione,

distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2 di detti dati (art. 171-*septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/1941).

14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

15. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla Legge 68/2015 (art. 25-*undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Delitti associativi aggravati dalle circostanze (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
 - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
16. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare inserito nel Decreto dall'art. 2, co. 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (art. 25-duodecies):
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12bis D.Lgs. n. 286/1998).
17. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 29-quater D.P.R. n. 43/1973);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
18. Reati tributari introdotti nel Decreto dalla Legge 231/2001:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis D. Lgs 74/2000)
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs 74/2000)

HARLEY – DAVIDSON ITALIA
ALLEGATO 1 AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis D. Lgs 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs 74/2000).
- Sono altresì stati introdotti dal legislatore con il Decreto Legislativo 14 luglio n. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371 i seguenti reati tributari:
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000).



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

PROCEDURA WHISTLEBLOWING: D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

PREMESSA

La presente procedura di Harley Davidson Italia s.r.l. (di seguito la “Società” o “HARLEY DAVIDSON ITALIA”) disciplina il processo per la ricezione, l’analisi e il trattamento delle segnalazioni relative alle violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni nazionali, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (“Modello 231”) di HARLEY DAVIDSON ITALIA e, più in generale, del sistema procedurale della Società.

Con l’espressione *whistleblowing* si fa riferimento al dipendente che rileva violazioni o irregolarità che possano danneggiare colleghi, azionisti, fornitori, soci, il pubblico o la stessa reputazione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e le segnala agli organi legittimati a intervenire.

Questo strumento di tutela, già presente in altri Paesi quali Stati Uniti e Inghilterra, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1 co. 51 della Legge Anticorruzione 190/2012 e da ultimo con D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che attua la direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (“Decreto Whistleblowing”).

La *ratio* della previsione normativa sta nella consapevolezza che spesso, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, i dipendenti per paura di ritorsioni o di discriminazioni non denunciano le irregolarità. Il Decreto Whistleblowing mira, appunto, a tutelare il segnalante, fornendo al contempo indicazioni su cosa può formare oggetto di una segnalazione e sui canali previsti a tale scopo.

1. DESTINATARI E DEFINIZIONI

Destinatari della procedura sono:

- i soci e i componenti degli organi sociali
- i dipendenti di HARLEY DAVIDSON ITALIA
- i consulenti, i collaboratori, i fornitori e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con HARLEY DAVIDSON ITALIA.



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

Ai fini della presente procedura, si intende per:

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro con la Società attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse presso la Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Organismo di Vigilanza o ODV: l'organo avente responsabilità di controllo e vigilanza sull'osservanza del Modello 231 della Società;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Persona segnalante o Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale, nominativa o anonima (in cui, cioè, le generalità del segnalante non sono esplicitate, né rintracciabili) di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC");

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione interni istituiti dalla Società;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di HARLEY DAVIDSON ITALIA e che possono consistere, ai sensi del D.lgs. 24/2023, in:



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

- illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello 231 o del Codice Etico (ad esempio, condotte persecutorie, intimidatorie, discriminatorie, di mobbing o di molestia sessuale);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei due punti che precedono.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

A tale fine la procedura ha l'obiettivo di fornire al whistleblower le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'azienda. La segnalazione può riguardare, a titolo esemplificativo, azioni od omissioni:

- a) che integrino uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- b) che integrino una violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea;
- c) poste in essere in violazione del Modello 231 della Società, del Codice Etico o di altre disposizioni o regolamenti aziendali;
- d) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a HARLEY DAVIDSON ITALIA o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Le segnalazioni devono riguardare violazioni o fatti illeciti di cui il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga certa o almeno altamente probabile la verifica. Pertanto, non sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su informazioni non sufficientemente precise e circostanziate o fondate su meri sospetti o voci.

Inoltre, le previsioni e le tutele di cui alla presente Procedura e al D.lgs. 24/2023 **non** si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante relative ai suoi rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

Si rappresenta, poi che le segnalazioni possono essere fatte solo agendo in **buona fede**: pertanto, in caso di segnalazioni palesemente infondate e/o effettuate con dolo o colpa grave, HARLEY DAVIDSON ITALIA potrà intraprendere iniziative di carattere disciplinare per la tutela propria e del soggetto segnalato.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità e recapito mail del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

In conformità all'art. 4 del D.lgs. 24/2023, HARLEY DAVIDSON ITALIA ha istituito canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione deve essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza, organo interno autonomo identificato dalla Società per la gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.lgs. 24/2023.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Harley Davidson Italia s.r.l., via G. Stephenson n. 73, Milano. A tal fine (ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura dell'ODV), il segnalante deve inserire nel plico una prima busta chiusa con i propri dati identificativi (unitamente alla fotocopia del suo



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

documento di riconoscimento) e una seconda busta chiusa con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, secondo il modello allegato (**all. 1**);

b) verbalmente, in ottemperanza all'art. 4, co. 3 del D.lgs. 24/2023, chiedendo un incontro con l'Organismo di Vigilanza. A questo fine, la persona segnalante deve mandare una mail con la richiesta di incontro all'indirizzo info.odv@harley-davidson.com

senza indicare nella mail il contenuto della segnalazione, e l'incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole

La persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare la segnalazione tramite il canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC (servizi.anticorruzione.it/segnalazioni).

In particolare, se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

ai sensi dell'art. 6 del Decreto Whistleblowing, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare una divulgazione pubblica. In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Whistleblowing, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se la violazione riguarda i medesimi illeciti di cui sopra e, al momento della sua presentazione:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna – ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni richiamate in precedenza – e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto Whistleblowing in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, a seconda dei casi, può avvalersi del supporto e della collaborazione dei responsabili aziendali competenti.

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura, la gestione della stessa è articolata in tre fasi:

- a) Protocollazione e custodia;
- b) Vaglio preliminare;
- c) Istruttoria e comunicazione dell'esito.

a) Protocollazione e custodia

L'ODV inserisce la segnalazione su un registro, mantenendo separati i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione e attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi.

Il registro è custodito in modo riservato ed è inaccessibile a terzi.

L'ODV ha l'obbligo di non divulgare esternamente l'avvenuta ricezione della segnalazione, l'identità del segnalante e del segnalato e il contenuto.

Una volta protocollata la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, scrivendo al recapito email indicato nel modulo di segnalazione.

b) Vaglio preliminare

Il vaglio preliminare ha lo scopo di verificare, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, la sussistenza di cause di irricevibilità, inammissibilità e la non manifesta infondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine l'ODV valuta i contenuti della Segnalazione e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

A titolo di esempio, non superano tale vaglio preliminare le segnalazioni generiche, non comprensibili, pretestuose, non relative alle condotte rilevanti descritte, che non indicano le ragioni connesse alle funzioni svolte dal segnalante che hanno consentito di conoscere i fatti, in relazione alle quali non emergono ragioni di tutela dell'integrità della Società e, comunque, che siano prive di ogni altro elemento essenziale per poter dar seguito all'istruttoria.

- laddove la segnalazione, pure non palesemente infondata, non sia ben circostanziata, richiede ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine, questa viene archiviata;
- in caso in cui la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti dà seguito all'istruttoria.

c) *Istruttoria e comunicazione dell'esito*

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione. Nello specifico, l'ODV ha il compito di:

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela della Società anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

L'ODV può avvalersi della collaborazione di funzioni interne alla Società per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Quando ragioni di opportunità o la natura/complessità delle verifiche lo richiedano, può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni per effettuare le attività ritenute opportune, inclusa l'audizione della persona segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti. In ogni caso, l'analisi delle segnalazioni ricevute deve rispettare i principi di imparzialità e di riservatezza. Chiunque collabora con l'ODV è soggetto agli stessi obblighi di riservatezza.

Al termine dell'istruttoria, l'ODV predispose una relazione riepilogativa contenente la descrizione (i) dei fatti accertati; (ii) delle evidenze raccolte; e (iii) delle cause e delle carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

In base alle evidenze raccolte l'ODV procede all'archiviazione della segnalazione, qualora la medesima si rivelasse infondata, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora, invece, all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

a) a comunicare l'esito dell'accertamento al Managing Partner e al Responsabile Risorse Umane, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

b) ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di HARLEY DAVIDSON ITALIA.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, la conservazione e l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto viene effettuata per un periodo di 2 anni dalla ricezione della segnalazione.

8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 4 del Decreto Whistleblowing, la tutela della persona segnalante si applica anche:

- quando il rapporto giuridico con HARLEY DAVIDSON ITALIA non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela, inoltre, è estesa:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e a quelle che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza – secondo i canali indicati al paragrafo 5 - che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Responsabile Risorse Umane.

Il Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

9. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Rimane ferma la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, implicano il trattamento di dati personali di vari soggetti interessati: il segnalante, la persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Whistleblowing, la Società adotta gli accorgimenti e le misure previste dalla normativa in relazione al trattamento dei dati personali, come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), effettuato nell'ambito delle suddette attività di gestione delle segnalazioni.

In primo luogo, in applicazione del principio di minimizzazione, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, in caso di raccolta accidentale, verranno immediatamente cancellati.

In secondo luogo, l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso ai dati, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione e così via), è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come successivamente modificato dal D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51). Tale norma, in particolare, preclude l'esercizio dei diritti dell'interessato quando da esso possa derivare "un pregiudizio effettivo e concreto" alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. In sostanza, l'esigenza di mantenere riservata l'identità del segnalante può comportare limitazioni alla richiesta di un terzo interessato, ad esempio, di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono menzionati nella segnalazione.

In terzo luogo, HARLEY DAVIDSON ITALIA, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta (i) al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché i principi di "privacy by design" e "privacy by default" di cui all'articolo 25 GDPR; (ii) a fornire al segnalante e alle persone coinvolte le informazioni prescritte dagli articoli 13 e 14 del GDPR e (iii) ad adottare misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Da un punto di vista operativo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, co. 6 del D.lgs. 24/2023, HARLEY DAVIDSON ITALIA ha reso istruzioni ai sensi dell'art. 29 GDPR all'Organismo di Vigilanza.

Milano, 15/12/2023

Harley-Davidson Italia s.r.l.

(Francesco Vanni)



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

Modello per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità

Contenuti della busta chiusa con i dati identificativi

Nome e cognome ¹
Qualifica o posizione professionale	<input type="radio"/> Dipendente o altro ² <input type="radio"/> Soggetto Esterno ³ <input type="radio"/> Facilitatore
Email (ordinaria o pec)

Contenuti della busta chiusa con i dati relativi alla segnalazione

Data/periodo in cui si è verificato il fatto
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto
Soggetti coinvolti nell'accaduto ⁴

¹ Allegare documento di riconoscimento

² Indicare se dipendente a tempo determinato/indeterminato/in prova/tirocinante o dirigente/amministratore/azionista.

³ Indicare se fornitore, consulente, collaboratore, agente, ecc.

⁴ Indicare chi sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, coinvolte a qualunque titolo nell'accaduto (quindi nome e cognome – se persona fisica – o organizzazione – se persona giuridica – e ruolo nella vicenda, es. autore del fatto, persona che vi ha assistito, ecc.). Aggiungere tutti i dettagli che possono essere utili per finalità di verifica e indagine.



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

Tipologia di condotta illecita	<ol style="list-style-type: none">1) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/20012) Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società3) Illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali<ul style="list-style-type: none">○ appalti pubblici○ servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo○ sicurezza e conformità dei prodotti○ sicurezza dei trasporti○ tutela dell'ambiente○ radioprotezione e sicurezza nucleare○ sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e salute e benessere degli animali○ salute pubblica, protezione dei consumatori○ tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione6) Altro (specificare)
Descrizione dei fatti ⁵

⁵ Descrivere quello che è successo e come se ne è venuti a conoscenza, indicando tutti gli elementi (persone coinvolte, luoghi, comportamenti, ecc.), che si ritengono utili per la ricostruzione dei fatti.



Harley-Davidson Italia S.r.l.
Società Unipersonale
Via Privata Bastia, 5 – 20139 MILANO (MI)

E-mail H-DITALIA@harley-davidson.com PEC harley-davidson-italia@legalmail.it
www.harley-davidson.it

Eventuali documenti a sostegno della segnalazione⁶	1) 2) 3) 4)
Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati